



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

A tutto il personale Docente,
Amministrativo, Coadiutore

A tutti gli Studenti

Agli Utenti del Conservatorio
"Santa Cecilia" - Roma

Oggetto: applicazione del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, che inserisce l'Art. 9-ter (Impiego delle Certificazioni Verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) dopo l'Art. 9-bis, nel Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 87, 17 giugno 2021, ed in particolare in ordine a quanto prescritto al comma 1 di detto Art. 9-ter:

dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 tutto il personale e gli studenti del Conservatorio potranno accedere in Istituto esclusivamente se in possesso di una Certificazione Verde COVID-19 prevista dalle normative vigenti.

Per l'accesso in Istituto restano comunque in vigore le modalità già applicate, consistenti in autodichiarazione in accesso, misurazione della temperatura corporea, obbligo di mascherina indossata in tutti i locali al chiuso (ad eccezione dei casi autorizzati), distanziamento non inferiore a un metro, lavaggio/disinfezione frequente delle mani. Resta inoltre vigente il divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Le disposizioni di cui al comma 1 dell' Art. 9-ter di cui al DL 6 agosto 2021, n. 111 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021, da esibire all'ingresso del Conservatorio.

La verifica della validità delle Certificazioni Verdi COVID-19 avverrà all'ingresso dell'Istituto ad opera di personale incaricato dal Direttore.

Detta verifica sarà effettuata mediante App VerificaC19 autorizzata dal Governo italiano (<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>). Accertata la validità della Certificazione Verde COVID-19 gli incaricati potranno verificare il documento d'identità del soggetto in ingresso, cui è associata detta certificazione. (1)

L'obbligo della Certificazione Verde COVID-19 non si applica agli studenti di età inferiore a 12 anni.

Infine:



Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SANTA CECILIA"
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

- l'accesso al Conservatorio da parte di terzi, a spettacoli, concerti, sedute di Diploma ovvero per ogni altra esigenza (fornitori etc.), potrà avvenire solo mediante esibizione della Certificazione Verde COVID-19 (2) - verificata alle medesime condizioni di cui alla presente Circolare, nel rispetto delle indicazioni date con riferimento alla capienza degli spazi coinvolti.

Per il Direttore
Franco Antonio Mirenzi

Allegati alla presente:

- DL 6 agosto 2021, n. 111
- Nota MUR n. 0010893 del 7 agosto 2021 a firma della Ministra Messa
- Nota MUR n. 0011600 del 31 agosto 2021 a firma della Ministra Messa

(1) Pronunciamento del GDPR: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9688875>

(2) DL n. 52 del 22 Aprile 2021 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), modificato da Decreto Legge del 23 Luglio 2021, n. 105 (Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), comma 1: "A far data dal 6 Agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività: b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'art. 5".

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111.

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus in materia di istruzione scolastica, università, trasporti e attività sociali;


Considerata la necessità di disporre misure urgenti a seguito dell'attacco informatico subito dai sistemi della Regione Lazio tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:



ART.1***(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)***


1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.



5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

“ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.


3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ART. 2***(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)***

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

“ART. 9-quater***(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)***


1. *A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:*

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;*
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;*
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;*
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;*
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

3. *I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.*

4. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.*



ART. 3**(Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020)**

1. All'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole “*altresì sui dati monitorati*” sono sostituite dalle seguenti: “, *ove ritenuto necessario*,”.

ART. 4**(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)**

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.


2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

ART. 5**(Disposizioni di coordinamento)**

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-*bis*, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-*ter* e 9-*quater* del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.



ART. 6***(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)***

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

ART. 7***(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)***

1. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.

2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

3. In caso di inoperatività dei siti istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


ART. 8***(Proroga del contingente "Strade sicure")***

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



ART. 9**(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)**

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la parola "individua" sono aggiunte le seguenti: "il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero";
- b) al comma 3, dopo le parole "dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal", sono aggiunte le seguenti: "Ministro, anche senza portafoglio, o dal".

ART.10**(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*


BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00125





Il Ministro
dell'università e della ricerca

Carissime, Carissimi

con il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 sono state adottate nuove disposizioni in vista dell'avvio del prossimo anno accademico, alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell'andamento del piano vaccinale.

Preliminarmente, all'art. 1, comma 1, è stato ribadito il principio - al quale tutte le istituzioni AFAM si erano già conformate nel corso del corrente anno accademico - dello svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari.

A tal fine, le istituzioni devono adottare le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando - secondo le modalità e i controlli di seguito riportati - la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali - logistiche degli edifici;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si segnala, poi, che il Decreto Legge ha introdotto importanti novità, in particolare:

- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale delle istituzioni AFAM, sia docente che tecnico amministrativo, deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19;
- il mancato rispetto di tali obblighi avrà come conseguenza che il personale è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall'altro, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 anche gli studenti delle istituzioni AFAM devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza;
- le istituzioni effettuano le verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19 secondo modalità che verranno indicate in un successivo DPCM e, comunque, secondo scelte organizzative di ciascuna istituzione, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy ed, in particolare, avendo cura di trattare i dati contenuti nella certificazione verde COVID-19, nei limiti delle finalità previste dalla norma;



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

- le verifiche nei confronti degli studenti in relazione al possesso della certificazione verde COVID-19 avvengono a campione e secondo modalità individuate dalle singole istituzioni;
- le verifiche di cui sopra competono ai “responsabili” delle istituzioni AFAM, per tali intendendosi, ai sensi dell’art. 25, comma 9, primo paragrafo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i Direttori.

Va precisato, inoltre, che, in ragione della clausola generale di cui all’art. 12 del D.L. n. 105 del 2021, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021, non incompatibili con le nuove misure introdotte con legge, tra cui in particolare la possibilità di adottare piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, con i quali garantire, tra l’altro, anche specifiche esigenze formative da parte degli studenti, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con DSA.

Al contempo, resta applicabile anche il comma 2 dell’art. 23, del DPCM 2 marzo 2021 che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza ovvero diverse azioni di recupero delle stesse.

Vi ringrazio, come sempre, per il profondo impegno e la dedizione che voi tutti e le vostre comunità state assicurando.

Colgo l’occasione per inviare a docenti, studenti e personale tecnico amministrativo un augurio di un nuovo accademico da vivere nelle nostre Istituzioni AFAM in presenza e in sicurezza.

prof.ssa Maria Cristina Messa



Digitally signed by MESSA
MARIA CRISTINA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Ai Presidenti e ai Direttori delle Istituzioni AFAM



Il Ministro
dell'università e della ricerca

Carissime, Carissimi,

faccio seguito alla nota del 7 agosto c.m. con la quale sono state date prime indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 in vista dell'avvio del prossimo anno accademico e in base al nuovo quadro epidemiologico e all'andamento del piano vaccinale.

Alla luce del mutato quadro normativo, peraltro ancora soggetto alla fase di conversione, nonché anche all'esito di un confronto svolto con le Organizzazioni Sindacali in data 26 agosto c.m., si forniscono ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità applicative delle disposizioni vigenti, con la finalità, da una parte, di semplificare le misure organizzative poste in capo alle istituzioni e, dall'altra, di assicurare che le attività svolte in presenza avvengano in condizioni di massima sicurezza per l'intera comunità accademica.

Misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza

In primo luogo, è opportuno ribadire che, seppure l'introduzione dell'obbligo del c.d. "green pass" per il personale AFAM e per gli studenti rappresenta una misura strategica per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche e curriculari in presenza, tale prescrizione deve necessariamente coniugarsi con le altre misure di contenimento del contagio espressamente previste dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 111/2021.

Le istituzioni devono, dunque, adottare anche le seguenti misure di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi; tale obbligo, come risulta agevolmente da una lettura sistematica delle vigenti disposizioni concernenti altri ambiti, nonché sulla base delle finalità del D.L. n. 111/2021 – che sono quelle di consentire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari – va inteso, dunque, come riferito alle attività in presenza svolte in spazi chiusi, con l'eccezione delle attività incompatibili con l'utilizzo dei predetti dispositivi quali, ad esempio, il canto, l'uso degli strumenti a fiato, la danza e la recitazione;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, assicurando – secondo le modalità e i controlli di seguito riportati – la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali-logistiche degli edifici;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni AFAM ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Ai Presidenti e ai Direttori delle istituzioni AFAM



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

Soggetti destinatari dell'obbligo del c.d. "green pass" e conseguenze connesse alla eventuale violazione

L'art. 9-ter del Decreto-Legge 22 aprile n. 52, introdotto dal D.L. n. 111 del 2021, prevede, poi, che, a far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, "tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario", nonché "gli studenti universitari", devono essere in possesso e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass"). Le disposizioni si applicano anche alle istituzioni AFAM in base all'art. 1, comma 7, dello stesso D.L. 111/2021.

Pertanto, tenuto conto che il citato art. 9-ter è espressamente preordinato a "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione", deve ritenersi che la disposizione in esame si applichi, oltre che al personale docente e tecnico amministrativo dipendente dall'istituzione, anche a: docenti a contratto, supplenti, *visiting teacher*, accompagnatori al pianoforte, e a tutti gli studenti, ivi compresi gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale.

A tal riguardo, posto che le modalità dei controlli sono strettamente interconnesse alla eventuale attività sanzionatoria derivante dalla violazione dei suddetti obblighi, relativamente al personale dipendente delle istituzioni AFAM si ritiene utile precisare quanto segue.

Come già rilevato, il comma 1 dell'art. 9-ter, nell'individuare il perimetro soggettivo dei destinatari della misura, oltre alla finalità di "tutelare la salute pubblica", indica quella di "mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione"; inoltre, il comma 2 prevede una serie di conseguenze e di sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 (quindi, in ragione del mancato possesso della certificazione verde, o del rifiuto di esibizione). In particolare, si prevede che ciò comporti una "assenza ingiustificata" e che "a decorrere dal quinto giorno di assenza" sia "sospeso il rapporto di lavoro" e non siano dovuti né "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Tali disposizioni – dalle quali emerge il collegamento tra l'obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19 e lo svolgimento delle attività "in presenza" – con riferimento al personale docente devono essere lette, da un lato, alla luce della specificità della didattica AFAM, la quale non impone una cadenza necessariamente giornaliera, e, dall'altro lato, tenendo conto dell'organizzazione didattica del periodo corrente, che per espressa previsione normativa (art. 1, comma 1, del DL. 111/2021) si svolge, tuttora, "prioritariamente" in presenza.

Parimenti, l'esigenza di controlli limitatamente alla durata del rapporto in essere con l'istituzione e ai periodi di presenza presso le strutture AFAM emerge per quelle tipologie di personale diverso da quello di ruolo, come, ad esempio, docenti a contratto, supplenti, accompagnatori al pianoforte e qualunque altro personale che è a vario titolo è coinvolto nella erogazione della didattica o nelle altre attività istituzionali.



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

Pertanto, le modalità di verifica del possesso del c.d. “green pass” dovranno tenere conto, secondo principi di proporzionalità, delle summenzionate specificità.

Le medesime considerazioni valgono anche in relazione alla qualificazione della “assenza”, ed al relativo computo dei giorni, ai fini del potere sanzionatorio introdotto dalle disposizioni in oggetto.

Invero, in ragione delle susesposte considerazioni e delle richiamate finalità della normativa in esame, deve ritenersi che l'esercizio del potere sanzionatorio si riferisca alle attività che debbano svolgersi prioritariamente in presenza, alla luce della specifica organizzazione che ciascuna istituzione abbia ritenuto di adottare nell'esercizio della propria autonomia: ciò, peraltro, riguarda non solo l'attività didattica frontale, ma anche le altre attività (esami, ricevimento studenti, partecipazione alle sedute di diploma o agli organi collegiali, come pure l'adempimento degli ulteriori obblighi derivanti dalla legislazione vigente) per le quali l'istituzione, nell'ambito della propria programmazione, non abbia stabilito un eventuale svolgimento con modalità alternative a quella "prioritariamente in presenza".

Simili esigenze, peraltro, sono rinvenibili anche in relazione all'attività svolta dal personale tecnico amministrativo per il quale l'istituzione abbia disposto, sempre nell'ambito della propria autonomia, modalità organizzative che prevedano, nel rispetto della normativa vigente, l'impiego in lavoro agile.

Quanto invece al computo delle giornate di assenza, si ritiene che la sospensione del rapporto di lavoro (come pure della retribuzione o di altro compenso o emolumento, comunque denominato) debba essere applicata alla quinta occorrenza del mancato rispetto del dovere di possesso e dell'obbligo di esibizione della certificazione.

Per quanto riguarda il personale di ruolo, con riferimento alle conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo introdotto dal D.L. 111/2021, si precisa, infine, che tale disciplina si configura come fattispecie speciale, che istituisce un regime giuridico distinto e derogatorio rispetto alle previsioni, legislative e contrattuali, in ordine all'assenza ingiustificata (in particolare: art. 55-quater, comma 1, lett. *b*), dlgs. n. 165 del 2001). Nonostante l'uso della medesima espressione (“assenza ingiustificata”), è introdotta, infatti, una fattispecie nuova e diversa, derivante dal mancato possesso (o dal rifiuto di esibizione) della “certificazione verde COVID-19”.

Viceversa, l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID 19 e le connesse disposizioni non si applicano al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti e al personale non di ruolo innanzi richiamato, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. “green pass”)

L'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM. L'impiego della applicazione garantisce, in particolare, che si renda unicamente possibile controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Relativamente alle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19, deve, inoltre, segnalarsi che è in fase di valutazione una integrazione alla suddetta disciplina volta a consentire anche la raccolta, ai fini dei suddetti controlli, dei dati funzionali all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9-ter, in modo da favorire anche modalità informatizzate di raccolta del codice a barre bidimensionale, ferme restando le connesse verifiche attraverso l'apposita applicazione, posto che anche tali modalità non rendono visibili le informazioni, che hanno giustificato l'emissione della certificazione.

Le verifiche sopra richiamate competono, sulla base della normativa di riferimento e dell'organizzazione di ciascuna istituzione, al Direttore dell'istituzione e ai suoi eventuali delegati secondo le modalità che ogni singola istituzione assumerà per il controllo.

Controllo a campione per gli studenti

Ai sensi dell'art. 9-ter le verifiche sul possesso del c.d. “green pass” da parte degli studenti "sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università" (ovvero dalle istituzioni AFAM).

Al riguardo, sempre tenendo conto delle finalità del D.L. n. 111/2021 – che sono quelle di consentire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari - deve ritenersi che il riferito obbligo per gli studenti si estenda a tutte le attività didattiche e curriculari in presenza, quali, ad esempio, lezioni, esami, laboratori, prove, tirocini, sedute di diploma e ricevimento da parte dei docenti, nonché per le attività connesse, quali, sempre a titolo esemplificativo, l'accesso a biblioteche, aule studio, laboratori, eventi, mostre, concerti, ecc..

Parimenti, l'obbligo emerge anche in relazione all'accesso presso le mense e gli alloggi studenteschi o, comunque, presso qualunque spazio adibito a sede AFAM.

Studenti stranieri

In relazione all'assolvimento dell'obbligo del c.d. “green pass” da parte degli studenti stranieri è necessario riferirsi al comma 8 dell'art. 9 del D.L. 52/2021, ai cui sensi *“Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a*



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

A tal riguardo si informa che, rispetto agli studenti che siano in possesso di certificazioni diverse da quelle attualmente riconosciute dal Ministero della salute (cfr., in particolare, la circolare n. 34414 del 30 luglio 2021), è stato rivolto in data 27 agosto 2021 al CTS uno specifico quesito finalizzato ad acquisire ulteriori indicazioni per favorire l'assolvimento dell'obbligo in parola anche da parte dei suddetti studenti.

Linee guida e protocolli

L'art. 1, comma 3, del D.L. 111/2021 conferma il riferimento alle Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/2021, di cui all'Allegato 18 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, e al Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie (applicabile anche alle istituzioni AFAM), di cui all'Allegato 22 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (nonché all'Allegato 9 del medesimo DPCM in materia di produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali). Questi sono inoltre individuati al comma 5 del medesimo art. 1, quali parametri per l'esonero da responsabilità per i soggetti chiamati, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, ad apprestare le misure di contenimento dal contagio da COVID-19. Emerge, quindi, la necessità di un costante aggiornamento di tali documenti, per il quale è prevista dalla legge l'adozione di ordinanze del Ministro della salute.

In questa direzione il Ministero, fermo restando il consueto e imprescindibile confronto con tutti i soggetti istituzionali del sistema della formazione superiore, ha ritenuto di attivare anche uno specifico Tavolo tecnico con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Ciò anche al fine, tra l'altro, di:

- a) assicurare la massima e tempestiva informazione agli studenti e al personale, tramite i consueti canali di comunicazione, in ordine alle misure di contenimento del rischio di contagio;
- b) incentivare la formazione, anche in modalità online, sull'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale e su ogni altra misura di sicurezza rispetto alla emergenza da COVID-19, prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e agli studenti;
- c) agevolare l'interscambio delle *best practices* adottate dalle istituzioni AFAM, anche in vista di un eventuale aggiornamento delle misure organizzative, che le singole istituzioni potranno decidere di adottare;



*Il Ministro
dell'università e della ricerca*

d) favorire la promozione di campagne vaccinali a beneficio degli studenti e degli operatori delle istituzioni, nonché per l'individuazione di modalità organizzative, che agevolino il personale in attesa di avviare e/o completare il ciclo vaccinale.

Vi ringrazio, come sempre, per il profondo impegno e la dedizione che voi tutti e le vostre comunità state assicurando. Colgo l'occasione per inviare a studenti, docenti e personale tecnico amministrativo delle nostre istituzioni AFAM un augurio di un nuovo accademico sempre più in presenza e sicurezza.

prof.ssa Maria Cristina Messa



Digitally signed by MESSA
MARIA CRISTINA
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE